



News tecnica n. 10/4

ANCE | CAMPANIA

24 marzo 2016

POR FESR Campania 2014-2020

È stato presentato il 21 marzo scorso il nuovo POR (Programma del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) Campania FESR 2014 - 2020 che mette in campo risorse per 4.113.545.843 € da investire in infrastrutture a supporto dell'Innovazione, a tutela dell'Ambiente, per migliorare il sistema dei Trasporti, promuovere il Patrimonio Culturale e potenziare l'offerta turistica della Campania.

Innovazione e ricerca sono le novità assolute del nuovo POR. Sono stati infatti previsti finanziamenti imponenti per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica. Si pensi a settori nei quali vi è una grande presenza come Regione Campania, e cioè ricerca biologica e molecolare, ricerca medica e aerospaziale, ricerca nell'agroalimentare. Un grande investimento nella ricerca che significa mettere in condizioni la Campania e il suo apparato produttivo di essere competitiva sul piano mondiale.

Il POR va incontro anche alla soluzione dei grandi problemi come quello ambientale (Terra dei Fuochi, rifiuti) da risolvere definitivamente insieme alla depurazione delle acque.

Altro campo di destinazione dei fondi sono le reti della mobilità ed infrastrutture ferroviarie: si dovranno completare la metropolitana regionale, prolungando alcuni tratti come quello Salerno-Università, Salerno-Avellino; completare la rete su Napoli con investimenti imponenti. Si pensa poi alla realizzazione di 200 asili nido nella Regione Campania. *Da Regione Campania.*



Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI ,sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito Ministero dell'istruzione, sito Quirinale.

Sommario:

- ◆ POR FESR 2014-2020
- ◆ Seminario 4 aprile
- ◆ CdS su oneri di urbanizzazione
- ◆ Risposte ANAC su antimafia e DURC
- ◆ Fondo Sviluppo e Coesione: operativa la Cabina di regia
- ◆ Linee guida sulla progettazione degli impianti antincendio
- ◆ Rendita catastale corretta in autotutela
- ◆ La Legge 221/2015 sulla definizione di danno ambientale



ANCE | CAMPANIA

Seminario

La programmazione comunitaria
sul territorio.


Dal Patto di stabilità
al pareggio di bilancio

4 aprile ore 15,00

Sala Giunta ACEN
Piazza dei Martiri 58
Napoli

CdS su oneri di urbanizzazione

Gli oneri di urbanizzazione devono essere pagati per il solo fatto di aver ottenuto il permesso di costruire, anche se poi il cantiere non parte. Lo ha stabilito il **Consiglio di Stato** con la **sentenza 260/2016**. Nel caso preso in esame, il Comune aveva rilasciato il permesso di costruire a un costruttore che aveva pagato il **costo di costruzione**, ma non gli oneri di urbanizzazione. Il permesso di costruire aveva autorizzato la realizzazione di un edificio in ambito di una lottizzazione scaduta. Il costruttore precedentemente aveva ottenuto un altro titolo abilitativo e aveva realizzato tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ma poi i **cantieri si erano fermati** senza costruire nessuno degli immobili previsti. Dato che nella zona le opere di urbanizzazione primaria e secondaria già esistevano ed erano state acquisite dal Comune, il costruttore aveva pensato che queste opere potessero essere poste a servizio dell'immobile che prevedeva di realizzare. Il Comune, invece, gli aveva imposto il pagamento degli **oneri di urbanizzazione**. In un primo momento, il Tar ha dato torto al Comune affermando che le opere di urbanizzazione servono a bilanciare l'aumento del **carico urbanistico** provocato da una nuova costruzione. Non essendoci la costruzione, le opere potevano quindi alleggerire il peso causato dall'edificio autorizzato successivamente. Non l'ha pensata così il Consiglio di Stato. Secondo i giudici, gli oneri di urbanizzazione si riferiscono solo a un permesso di costruire perché sono quantificati sulla base del progetto autorizzato. Analogamente, un **nuovo piano regolatore** non può essere collegato a opere di urbanizzazione preesistenti. Da *Edilizia e portale*.



Risposte ANAC su antimafia e DURC

Antimafia

In relazione alle modalità di acquisizione della comunicazione antimafia, il Manuale prevede che, ove siano decorsi infruttuosamente i termini per il rilascio dell'attestazione, la qualificazione potrà essere comunque rilasciata. Si precisa, però, che le Soa dovranno verificare nel Casellario informatico l'assenza di annotazioni e, ove a carico dei soggetti censiti risulti la sussistenza di cause di decadenza di cui all'art. 67 del codice antimafia, l'attestazione verrà revocata.

Durc sempre necessario

È vietato procedere alla stipula del contratto di attestazione quando vi siano delle cause ostative al conseguimento della qualificazione. Ciò comporta, per l'impresa non in regola sotto il profilo contributivo e previdenziale, l'impossibilità di ottenere l'attestazione Soa. La regolarità contributiva, infatti, costituisce un requisito di carattere generale ex articolo 38, comma 1 lettera i) del DLgs 163/2006. Le Soa, quindi, dovranno procedere al riscontro della regolarità contributiva dell'impresa con la diretta acquisizione del Durc presso lo "Sportello Unico Previdenziale" (art. 78, comma 4, del d.p.r. 207/2010) il che non esclude l'obbligo, per l'operatore economico, di prestare la dichiarazione sostitutiva prevista dal Dpr n. 445/2000 in merito all'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali. L'Autorità, in proposito, ha evidenziato che «le recenti novità in materia di rilascio del Durc renderanno più agevole anche per l'impresa il riscontro del possesso del requisito» in quanto, attualmente, le imprese possono ottenere on-line, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che assume una validità di 120 giorni. *Da Edilizia e territorio*.



Fondo Sviluppo e Coesione: operativa la Cabina di regia

Op

erativa la cabina di regia per la gestione dei fondi Sviluppo e coesione 2014-2020. Il Dpcm approvato febbraio dal consiglio dei ministri è stato pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» del 21 marzo 2016. L'organismo, incardinato presso la Presidenza del Consiglio, nasce con la mission di gestire la programmazione delle risorse Fsc del programma per il periodo 2014-2020.

Le risorse da programmare ammontano a 54,81 miliardi di euro, con una ripartizione territoriale delle risorse che privilegia il Mezzogiorno con l'80% dei fondi mentre il restante 20% è assegnato ai territori del Centro Nord. Alla Cabina di regia viene inoltre concessa "giurisdizione" anche sugli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi Sie, cioè strutturali e di investimento, inseriti nella programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con Bruxelles.

Cosa farà

«La Cabina di regia - recita l'articolo 1 comma 2 del testo - costituisce, per la programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, la sede di confronto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Città metropolitane, per la definizione dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, recanti l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, la relativa stima finanziaria, i soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, i tempi di attuazione e le modalità di monitoraggio, nonché l'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020, in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento deciso per ogni area tematica nazionale».

Chi partecipa

«La Cabina di regia - si legge all'articolo 2 - è composta dall'Autorità politica per la coesione, che la presiede, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di Segretario del Cipe, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro delegato per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un Presidente di Città metropolitana designato dall'ANCI, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, quale parte dei Presidenti di Regione designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui: a) due rappresentanti delle Regioni "meno sviluppate e in transizione"; b) un rappresentante delle Regioni "più sviluppate"».

Al ministro delle Infrastrutture è attribuito il coordinamento «delle attività propedeutiche all'esame, in Cabina di regia, dei progetti concernenti le infrastrutture materiali». Da *Edilizia e Territorio*.



Linee guida sulla progettazione degli impianti antincendio

Il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI), ha pubblicato le “Linee Guida all’applicazione del D.M. 20 dicembre 2012 “Decreto Impianti”, elaborate dalla Commissione Sicurezza Antincendio della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia.

Le **linee guida** rappresentano un utile supporto per i professionisti nella formulazione delle specifiche tecniche degli **impianti di protezione attiva contro l’incendio** e della relativa documentazione progettuale richieste dal **Decreto impianti** nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi.

Prevenzione incendi e Decreto Impianti

Il Decreto, che disciplina **la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione** degli impianti di protezione attiva contro l’incendio, precisa che la documentazione tecnica relativa agli impianti, da presentare ai fini dei procedimenti di prevenzione incendi secondo quanto previsto dal **DPR 151/2011**, è costituita dalla specifica dell’impianto che si intende realizzare.

Le Specifiche tecniche sono quindi **la sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell’impianto**, le sue caratteristiche dimensionali e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione.

Le specifiche comprendono inoltre il richiamo della norma di progettazione che si intende applicare, la classificazione del livello di pericolosità, ove previsto, lo schema a blocchi dell’impianto che si intende realizzare, nonché l’attestazione dell’**idoneità dell’impianto in relazione al pericolo di incendio** presente nell’attività.

Una accurata **schematizzazione delle specifiche tecniche di un impianto**, oltre che richiesta a norma di legge, è importante per il professionista antincendio sia in fase preliminare, durante la progettazione degli impianti di protezione attiva, sia durante l’esercizio, in caso di manutenzione ordinaria degli impianti stessi, sia successivamente, nel caso di modifiche e nelle fasi di rinnovo e asseverazione.

Decreto Impianti: le linee guida del CNI

Le Linee guida del CNI, dopo una iniziale raccolta di schemi di flusso riassuntivi del Decreto, suggeriscono una traccia **per la compilazione della documentazione progettuale** per gli impianti di illuminazione e sicurezza, rivelazione ed allarme incendio, idrico antincendio (idranti, naspi, sprinkler) e per i sistemi di controllo fumo e calore, indicando le relative specifiche tecniche, la documentazione di progetto specifica delle varie fasi progettuali, i riferimenti normativi e lo schema a blocchi.

Al loro interno sono stati inoltre sviluppati esempi delle “**Specifiche tecniche**” e della “**Documentazione**” degli impianti di protezione attiva esaminati nella guida, contestualizzati in una attività commerciale di generi alimentari ricadente tra le attività elencate nell’allegato I al D.P.R. 151/2011, e sono stati inseriti esempi di elaborati grafici ai quali le “Specifiche tecniche” fanno esplicito riferimento.

La guida si completa includendo, tra gli allegati, un esempio di “**Dichiarazione di Conformità**” ed un esempio di “Dichiarazione di **corretta installazione** e funzionamento dell’impianto”, relativi a due impianti di protezione attiva tra quelli trattati nelle specifiche tecniche elaborate. Da *Edilportale*.



Rendita catastale corretta in autotutela

Fisco ha 12 mesi di tempo per correggere la rendita catastale proposta dal contribuente. Trascorso questo tempo scatta il silenzio assenso

I proprietari di immobili sono obbligati a comunicare le modifiche usando procedure automatizzate, il cosiddetto software Docfa (**Dm 701 del 19 aprile 1994**). Il dichiarante deve proporre la rendita catastale, fornendo nel caso anche documentazione a supporto.

Entro 12 mesi dalla data di presentazione della variazione, l'ufficio può rettificare la rendita proposta dal contribuente (articolo 1, comma 3 del Dm 701/1994). Con la circolare 189/1996, l'ex agenzia del Territorio precisava che la decorrenza di questi termini, senza che ci siano state modifiche della rendita catastale da parte dell'ufficio, configura un silenzio assenso che rende definitiva la rendita. La **circolare 7/2005**, sempre dell'ex agenzia del Territorio, ha precisato che, entro gli stessi 12 mesi, deve essere notificato al contribuente il provvedimento di rettifica della rendita.

Non di rado, però, gli uffici rettificano anche oltre tale data la rendita proposta. La norma però prevede che in questa ipotesi serva un provvedimento specifico e motivato. In base al documento di prassi dell'ex agenzia del Territorio, l'attività accertativa dell'amministrazione può svolgersi in **due fasi**:

- la verifica del classamento e della rendita proposta entro 12 mesi dalla loro attribuzione;
- oltre questo termine, poiché la rendita diventa definitiva, l'Agenzia può procedere solo con un provvedimento in autotutela adeguatamente motivato. Da *Casa fisco immobiliare*.



Gli uffici di ANCE Campania in occasione della Pasqua saranno chiusi martedì 29 marzo



La Legge 221/2015 sulla definizione di danno ambientale

Oltre all'intervento sulle procedure edilizie, il Collegato ambientale (**legge n. 221/2015**) riscrive le procedure e i criteri per la definizione transattiva del danno ambientale rispetto ai siti di interesse nazionale.

L'articolo 31, infatti, abroga la precedente disciplina (articolo 2 del Dl n. 208/2008) – salvi i procedimenti per i quali sia già stato comunicato lo schema di contratto – e introduce un nuovo articolo (306 bis) al Codice dell'ambiente (Dlgs n. 152/2006).

La nuova procedura – ad una prima lettura – parrebbe più semplice e snella di quella previgente, in quanto non è più prevista l'approvazione dello schema di transazione da parte della Presidenza del consiglio, bensì è il ministero dell'Ambiente a gestire la transazione, ottenendo il preventivo parere di Regione, Comuni e Ispra mediante conferenza di servizi, nonché il successivo parere di avvocatura dello Stato e Corte dei conti.

L'iniziativa, però, è sempre in mano al privato che avvia la procedura presentando una propria **proposta** che:

- individui gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;
- in caso di riparazione compensativa, tenga conto dei tempi della riparazione primaria o della riparazione complementare;
- se non è possibile risarcire risorsa con risorsa e servizio con servizio, contenga una liquidazione del danno per equivalente economico;
- preveda un piano di monitoraggio in caso di inquinamento residuo ;
- tenga conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati;
- in caso di concorso di più soggetti, sia formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri;
- contenga idonee garanzie finanziarie.

Alcuni dei criteri transattivi destano qualche perplessità. In particolare, rimane la possibilità di quantificare il danno residuo per equivalente economico, possibilità che è stata messa in discussione in passato anche a livello europeo e che aveva portato problemi applicativi, tanto che questa possibilità, residuale, era stata limitata ai costi del mancato ripristino in forma specifica (legge n. 97/2013). Da *Quotidiano Sole24ore*.